

Causa Endrizzi c. Italia – Prima Sezione – sentenza 23 marzo 2017 (ricorso n. 71660/14)

Provvedimenti riguardanti minori – Omessa esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti la regolamentazione del diritto di visita del padre – Inefficacia delle misure atte a garantire il diritto di visita – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall’art. 8 CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre non affidatario.

Fatto. Il caso prende le mosse dalle difficoltà di un padre non affidatario di esercitare il diritto di visita al figlio minore. Al momento della separazione della coppia, la madre è andata a vivere con il figlio di sei mesi in Sicilia, a mille chilometri di distanza dal luogo di residenza del ricorrente; secondo l’accordo concluso tra le parti, l’affidamento era condiviso tra i due genitori, la residenza principale del minore era fissata presso la madre, in Sicilia, e il ricorrente beneficiava di un diritto di visita e di alloggio molto ampio. Tuttavia, la madre si è immediatamente opposta al diritto di visita del ricorrente e a qualsiasi relazione tra quest’ultimo e il minore.

Nel 2007 la madre depositò una prima denuncia contro il ricorrente per violenze sessuali sul minore, archiviata nel 2008, cui ha fatto seguito una seconda denuncia archiviata solo nel 2011. Nel frattempo, era stato avviato un procedimento volto a far decadere il ricorrente dalla sua potestà genitoriale, e gli incontri tra quest’ultimo e suo figlio erano stati interrotti.

Nel 2011, i periti esclusero che il minore avesse subito violenze sessuali e sottolinearono, nella stessa occasione, che quest’ultimo risentiva del conflitto esistente tra i genitori e soffriva di un abuso psicologico. Di conseguenza, il tribunale di Catania, tenuto conto dell’archiviazione della denuncia penale, dispose che non dovessero più essere vietati i contatti tra il ricorrente e suo figlio. Tuttavia tra agosto 2011 e aprile 2015, non ebbe luogo alcun incontro e non venne adottata alcuna misura per ristabilire il legame tra il ricorrente e suo figlio.

Nel 2015, il tribunale incaricato di pronunciarsi sul divorzio, dopo aver osservato che il minore si trovava in una situazione molto difficile poiché non vedeva suo padre da diversi anni, chiese al servizio di neuropsichiatria di Acireale di produrre un rapporto sull’esecuzione della decisione del tribunale del 26 ottobre 2011. Il perito nominato dal tribunale suggerì una ripresa degli incontri e la continuazione del percorso psicologico del minore.

Nel 2016, allo scopo di impedire qualsiasi incontro tra il ricorrente e suo figlio, la madre adì nuovamente il tribunale per far sospendere gli incontri organizzati dal tribunale civile di Catania a causa di nuovi sospetti di molestie sessuali.

Successivamente il tribunale incaricò i servizi sociali e il servizio di neuropsichiatria di tenere il minore sotto osservazione, di sostenerlo nella realizzazione della sua relazione con il padre e di riferire in merito all’osservanza da parte della madre delle prescrizioni del tribunale, ordinando al contempo che quest’ultima fosse presa in carico dai servizi sociali per recuperare pienamente le proprie capacità genitoriali.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando la violazione del diritto al rispetto della vita familiare. In particolare, il sig. Endrizzi si doleva di non aver potuto esercitare il proprio diritto di visita, sebbene esistessero numerosi provvedimenti del tribunale che ne fissavano le condizioni. Egli contesta ai servizi sociali di aver disposto di una eccessiva autonomia nel mettere in atto i provvedimenti del tribunale e a quest’ultimo di non aver esercitato un continuo controllo del lavoro degli stessi servizi sociali.

Diritto.

Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Preliminarmente, la Corte rammenta che il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti per lo Stato dall'art. 8 della Convenzione non si presta a una definizione precisa. In entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra gli interessi dell'individuo e della società nel suo insieme, tenendo conto in ogni caso che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori.

La Corte rileva altresì che l'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure per agevolare degli incontri tra un genitore e un figlio non è assoluto. Occorre dunque stabilire se le autorità nazionali, per agevolare le visite, abbiano adottato tutte le misure necessarie che si potevano esigere dalle stesse nella fattispecie. In questo genere di cause, l'adequatezza di una misura si valuta in base alla rapidità della sua attuazione, in quanto il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il figlio e il genitore non convivente. Il fattore tempo assume dunque un'importanza particolare, in quanto ogni ritardo procedurale rischia di fatto di mettere fine alla questione in contestazione.

Peraltro, non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda le misure che avrebbero dovuto essere adottate, in quanto tali autorità si trovano in linea di principio in una posizione migliore per procedere ad una valutazione di questo tipo.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che le autorità non abbiano dato prova della diligenza che il caso richiedeva e siano rimaste al di sotto di quello che si poteva ragionevolmente attendere da loro. In particolare, i giudici interni non hanno adottato le misure adeguate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre e non hanno adottato, sin dall'inizio della separazione, misure utili ai fini dell'instaurazione di contatti effettivi, tenuto conto della distanza che separa il luogo in cui risiede il ricorrente da quello in cui risiede il figlio. Le autorità nazionali, inoltre, hanno tollerato per circa sette anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse l'instaurarsi di una vera e propria relazione tra il ricorrente e suo figlio.

Lo svolgimento del procedimento dinanzi al tribunale evidenzia piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, come continue richieste di informazioni e una delega del monitoraggio della famiglia ai servizi sociali. Perciò essa ritiene che le autorità abbiano lasciato che si consolidasse una situazione di fatto generata dall'inosservanza delle decisioni giudiziarie. Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e abbiano violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. La sentenza è divenuta definitiva il 23 giugno 2017.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). La Corte accorda al ricorrente la somma di 15.000 euro per il danno morale sofferto, oltre a 2.266,81 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – obblighi dello Stato: Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 59, Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66,

Art. 8 CEDU – relativamente all'adequatezza delle misure necessarie a garantire il diritto di visita: Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05 § 83, 6 dicembre 2007; Zhou c. Italia, n. 33773/11, § 48, 21 gennaio 2014;

Kuppinger c. Germania, n. 62198/11, § 102, 15 gennaio 2015, H. c. Regno Unito, sentenza dell'8 luglio 1987, pp. 63-64, §§ 89-90; P.F. c. Polonia, n. 2210/12, § 56, 16 settembre 2014, Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, e Piazzzi c. Italia, n. 36168/09, § 61, 2 novembre 2010 e Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, § 90, 17 novembre 2015.